

Agli Ordini degli Avvocati delle Marche

OGGETTO: *Presentazione delle istanze di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari ex art. 492-bis c.p.c. e art. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. da parte degli Avvocati – documentazione da presentare*

Nell'ambito del principio di collaborazione, si invia la presente al fine di semplificare le incombenze amministrative agevolando gli utenti, di ottimizzare i tempi e le attività in relazione alle richieste di cui all'art. 492-bis c.p.c. e art. 155 *quater, quinquies e sexies* delle disp. att. del codice di procedura civile.

Le elevate richieste di accesso all'Anagrafe Tributaria che pervengono quotidianamente dagli Avvocati, richiedono una costante revisione del contenuto delle medesime presentate all'Agenzia delle Entrate.

Le stesse istanze presentate sono spesso carenti della documentazione necessaria all'istruttoria e in altri casi la stessa documentazione allegata è addirittura superflua e ridondante rispetto alle finalità del presente istituto.

Per rendere più celere e soprattutto efficiente la lavorazione delle pratiche attribuite alla competenza territoriale delle Marche si chiede di veicolare ai propri iscritti alcune indicazioni operative da seguire per il positivo riscontro delle lavorazioni.

Innanzitutto le suddette istanze autorizzate dai Tribunali delle Marche devono essere inviate alla Direzione Regionale delle Marche tramite **PEC** all'indirizzo: dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it; è possibile, in alternativa, inviarle tramite **raccomandata A.R.** (Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale delle Marche, Via Palestro n. 15 – 60122 Ancona) oppure consegnarle a mano (presso l'Ufficio Protocollo "U.O.P." della Direzione Regionale delle Marche di Ancona, Via Palestro n. 15, 3° piano, nei giorni **dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 12:45**).

Nelle istanze, redatte in carta libera, devono essere indicate le complete generalità del creditore e del soggetto debitore per il quale è autorizzato l'accesso nonché il numero di Registro Generale del relativo procedimento di volontaria giurisdizione. Le istanze

devono essere sottoscritte con modalità digitale o, in alternativa, autografa (allegando in tal caso copia di un documento di riconoscimento in corso di validità).

Sarebbe auspicabile per una più agevole identificazione delle posizioni da lavorare inserire nell'oggetto dell'istanza la seguente dicitura: “**Accesso alle banche dati ex art. 492-bis cpc – autorizzata dal Tribunale di _____ Avvocato _____ - RG n. _____ /Debitore**”.

Per quanto concerne la documentazione da allegare all'istanza 492 bis cpc si ritiene utile riassumere i documenti necessari per la trattazione tempestiva delle istanze:

- **istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni** ai sensi dell'articolo 492-bis presentata al Tribunale competente con le generalità complete del debitore, creditore e i numeri di R.G. del procedimento;
- **provvedimento di autorizzazione all'accesso delle informazioni contenute nelle banche dati** previste dall'art. 492-bis c.p.c. del Giudice.
- **attestazione di conformità all'originale** ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9-bis, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni nella Legge n. 221/2012, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e dal DPCM 13/11/2014, con la firma digitale, la cui estensione sia “p7m” e di seguito indicate (ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 *decies e undecies*, comma, 1 del D.L. 179/2012, convertito dalla Legge 221/2012 attesto che.....);
- **procura** rilasciata dal creditore procedente al legale che lo rappresenta, salvo che la stessa non risulti da altro atto eventualmente allegato (istanza presentata al Tribunale, autorizzazione all'accesso alla banca dati ecc...).
- non è invece necessario allegare altra documentazione (sentenze, decreti ingiuntivi, notifiche).

Le suddette richieste, soprattutto in ordine all'attestazione di conformità, rappresentano una forma di cautela necessaria per verificare immediatamente una corrispondenza certa tra provvedimento autorizzativo e richiedente ed evitare così ulteriori richieste di integrazione dei documenti con pregiudizio in ordine ai tempi di celere evasione delle richieste medesime.

Se l'accesso è finalizzato alla riscossione di crediti relativi a controversie individuali di lavoro (ex art. 10 L. n. 533/1973) o maturati dagli avvocati in qualità di difensori d'ufficio (ex art. 32 disp. att. c.p.c) o in relazione a procedimenti in materia di famiglia (ex art. 19 L. n. 74/1987), è necessario attestare espressamente tale circostanza ai fini dell'esenzione dal pagamento dei tributi speciali, con dichiarazione firmata digitalmente (formato p7m).

Si partecipa, per le medesime finalità di semplificazione e accelerazione nelle lavorazioni delle istanze, che questa Amministrazione ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet al link di seguito indicato <https://marche.agenziaentrate.it/?id=2261> due fac-simili di istanza di accesso alle banche dati ex art. 492 bis cpc da presentare

all'Agenzia delle Entrate DR Marche da cui è possibile evincere con maggior dettaglio e precisione quali informazioni richiedere e soprattutto attestare la conformità all'originale della medesima istanza e del Provvedimento di Autorizzazione all'accesso alle Banche Dati emesso dal Tribunale Ordinario di Volontaria giurisdizione.

Si ringrazia fin d'ora per la cortese collaborazione.

Distinti saluti.

Per eventuali informazioni o chiarimenti

dr.marche.sf@agenziaentrate.it

Capo Ufficio Servizi Fiscali

Massimo.Poloni@agenziaentrate.it

IL DIRETTORE REGIONALE
Rossella ROTONDO

Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente